



LO SPORT COME DIRITTO DELLA PERSONA:
ANALISI DEI PROGETTI DI REVISIONE COSTITUZIONALE*

MARILISA D'AMICO**

SOMMARIO: 1. Premessa introduttiva. – 2. I progetti di riforma costituzionale: un quadro di sintesi. – 2.1. L'art. 9 Cost.: lo sport come principio fondamentale. – 2.2. L'art. 32 Cost.: lo sport come strumento di rafforzamento della salute del singolo. – 2.3. L'art. 33 Cost.: lo sport come strumento formativo e di crescita individuale – 3. La tutela dello sport nella giurisprudenza costituzionale e nazionale: cenni. – 4. Lo sport nelle Costituzioni: l'esperienza comparata. – 5. L'Unione Europea: dalla proposta di Costituzione del 2004 al Trattato di Lisbona. – 6. La posizione del diritto internazionale dei diritti umani. – 7. Considerazioni conclusive.

1. Premessa introduttiva

Con i testi di riforma qui in esame, il legislatore si propone di introdurre a livello costituzionale un riferimento esplicito allo sport, quale diritto fondamentale dell'individuo e non solo quale materia di competenza legislativa concorrente, così come sancito all'art. 117, comma 3, Cost., seguendo l'approccio già sperimentato nel contesto della recente riforma degli artt. 9 e 41 Cost. in tema di ambiente.

I disegni di legge n. 747, n. 2262, n. 2474, n. 2478 e n. 2480 intervengono però su disposizioni costituzionali distinte, come vedremo fra poco.

Occorre sottolineare, in apertura, che la eterogeneità dei progetti all'esame rivela la differente *ratio* che soggiace agli interventi avanzati. Si assiste, cioè, a proposte che mirano a funzionalizzare lo sport rispetto al soddisfacimento di diritti costituzionali individuali, tra tutti il diritto alla salute, ma anche, per certi aspetti, il diritto alla istruzione e formazione dei minori, a progetti che, viceversa, abbandonano una

* Contributo sottoposto a referaggio ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Rivista. Testo della Audizione sui Disegni di legge costituzionale n. 747, n. 2262, n. 2474, n. 2478 e n. 2480, tenuta presso la I Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica il 22 dicembre 2021.

** Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale. Università degli Studi di Milano.

prospettiva solo antropocentrica per valorizzare l'autonomia dello sport quale valore meritevole di protezione costituzionale a sé stante.

Nello specifico, i ddl. n. 747 e n. 2478 mirano a tutelare lo sport quale strumento per garantire il benessere psico-fisico della persona; mentre dai ddl. n. 2262 e n. 2474 traspare, seppur in maniera differente soprattutto in ragione della loro diversa collocazione sistematica (il primo interviene, infatti, sull'art. 33 Cost. e il secondo sull'art. 9 Cost.), la volontà di rendere lo sport un valore giuridico da tutelarsi in quanto tale, a prescindere dal suo collegamento diretto e immediato con la persona umana¹.

Più ampio, quanto meno apparentemente, sembra essere il ddl. n. 2480 che, intervenendo sia sull'art. 32 Cost. sia sull'art. 33 Cost., enfatizza una duplice dimensione dello sport: da un lato quale elemento funzionale alla salute, dall'altro quale bene giuridico oggetto autonomo di tutela, di cui riconoscere e promuovere l'insegnamento.

Occupandosi tutte le proposte di intervenire sul testo costituzionale allo scopo di inserire un riferimento esplicito allo sport, può essere opportuno evidenziare in apertura che, sebbene la Costituzione difetti di un riferimento espresso allo sport quale diritto della persona, ciò nonostante, tale diritto può essere ritenuto oggetto di un riconoscimento implicito, nell'ambito di altri diritti fondamentali. Il riferimento è, anzitutto, agli artt. 2, 18 e 32 Cost., che si affiancano all'art. 117, comma 3, Cost., che, come detto, menziona espressamente lo sport senza però assegnargli una accezione specifica.

Sarebbe, cioè, possibile ricavare in via interpretativa un riferimento implicito al diritto allo sport quale sfaccettatura del diritto della personalità, sancito dall'art. 2 Cost., oppure, anche, del diritto di associazione, di cui all'art. 18 Cost. e, in ultimo, del diritto alla salute, ex art. 32 Cost., su cui non così sorprendentemente intervengono alcune delle proposte qui in esame.

Inoltre, come anticipato, l'art. 117, comma 3, Cost., come modificato dalla riforma costituzionale del Titolo V del 2001, individua, fra le materie di competenza legislativa concorrente, proprio l'ordinamento sportivo, inserendo così di fatto un riferimento esplicito all'attività sportiva, seppur chiaramente non con il fine di individuare un "diritto allo sport".

Chiarisco fin da ora, anticipando le conclusioni, che a mio parere ancora di più che per la riforma costituzionale dell'ambiente, ben già ampiamente riconosciuto nei suoi ambiti sia a livello legislativo che giurisprudenziale, la "scrittura" dello sport nel testo costituzionale risulterebbe determinante. La giurisprudenza costituzionale e di merito, come vedremo in seguito, non ha avuto molte occasioni di pronunciarsi e soprattutto non ha potuto dotarsi di principi comunemente applicati. Inserire un riferimento esplicito al bene "sport" comporterebbe quindi un cambiamento effettivo nel

¹ A questo proposito, pare interessante segnalare che, anche nel dibattito che aveva interessato la riforma in tema di diritto all'ambiente, si era in presenza di progetti di legge di contenuto e ispirazione diversa, ispirati, da un lato, a tutelare il bene ambiente quale valore giuridico in sé stesso (volontà sottesa alla modifica dell'art. 9 Cost.) e, dall'altro, di salvaguardare l'ambiente quale mezzo per promuovere la salute umana (il c.d. diritto a un ambiente salubre cfr. art. 32 Cost.). Come è noto, alla fine prevale una impostazione dell'ambiente come bene in sé, abbandonandosi la concezione antropocentrica.

quadro del diritto positivo, vincolante anche per i pubblici poteri, a tutti i livelli, oltre che per i giudici nella valutazione dei casi sottoposti al loro giudizio.

2. I progetti di riforma costituzionale: un quadro di sintesi

I disegni di legge qui in discussione condividono l’obiettivo di introdurre un riconoscimento esplicito allo sport nel dettato costituzionale, con lo scopo di sottolineare la sua idoneità a essere strumento di inclusione sociale e di promozione del pieno sviluppo della persona umana, con particolare riguardo al suo benessere psicofisico.

Seppur nella condivisione del medesimo fine, i progetti di riforma n. 747, n. 2262, n. 2474, n. 2478 e n. 2480, come si è già accennato in apertura, si propongono di intervenire su norme distinte della Costituzione.

In particolare,

a. Il disegno di legge costituzionale n. 747², di iniziativa del Senatore Iannone, intende inserire un ulteriore comma all’art. 32 Cost., concernente il ruolo della Repubblica nella tutela della salute anche mediante la promozione di attività motorie e sportive idonee a impegnare e sviluppare le capacità psicomotorie della persona, agevolando l’accesso alle stesse.

b. Il disegno di legge costituzionale n. 2262³, a firma dei Senatori Sbroellini e altri, si propone di intervenire sull’art. 33 Cost., con il fine di promuovere e valorizzare lo sport, sottolineandone la sua “funzione civile, sociale, educativa e di tutela della salute”.

c. Il disegno di legge costituzionale n. 2474⁴, a prima firma della Senatrice Biti, mira a modificare l’art. 9 Cost., introducendo al comma primo, dopo la parola “cultura”, le parole “lo sport”.

d. Il disegno di legge costituzionale n. 2478⁵, di iniziativa Senatore Angussori, il quale, al pari del ddl. n. 747, si propone di intervenire sull’art. 32 Cost. con il fine di promuovere la pratica sportiva, inquadrando lo sport quale elemento funzionale alla tutela del diritto alla salute dell’individuo.

² Il ddl. n. 747, comunicato alla Presidenza il 6 agosto 2018, si compone di un unico articolo che così dispone: *All’articolo 32 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La Repubblica tutela la salute anche mediante la promozione delle attività volte ad impegnare e sviluppare le capacità psicomotorie della persona e agevola l’accesso alla pratica sportiva».*

³ Il ddl n. 2262, comunicato alla Presidenza il 3 giugno 2021, si compone di un unico articolo che così dispone: *All’articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La Repubblica promuove e valorizza lo sport in tutte le sue manifestazioni, tenendo conto delle varie discipline, delle strutture in cui si articola, in particolare di quelle fondate sul volontariato, e della sua funzione civile, sociale, educativa e di tutela della salute».*

⁴ Il ddl n. 2474, comunicato alla Presidenza il 7 dicembre 2021, si compone di un unico articolo che così dispone: *All’articolo 9, comma primo, della Costituzione, dopo la parola: «cultura», sono inserite le seguenti: «, lo sport».*

⁵ Il ddl n. 2478, comunicato alla Presidenza in data 13 dicembre 2021, si compone di un unico articolo che così dispone: *All’articolo 32 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «La Repubblica promuove la pratica sportiva e ne riconosce la valenza sociale ed educativa, nonché gli effetti sul benessere psicofisico dell’individuo».*

e. Il disegno di legge costituzionale n. 2480⁶, d’iniziativa dei Senatori Garruti, Toninelli, Mantovani, Perilli e Santangelo, mira ad intervenire congiuntamente sia sull’art. 32 Cost. sia sull’art. 33 Cost., al fine di promuovere l’educazione sportiva, sia quale mezzo di tutela della salute umana sia quale valore formativo da insegnarsi.

Nell’analisi che segue, si è scelto di non ripercorrere l’ordine cronologico con cui i progetti in esame sono stati depositati, bensì di raggruppare gli stessi secondo le disposizioni costituzionali su cui intendono intervenire.

Tale organizzazione permette di avanzare riflessioni di sistema che si ritiene siano in questa sede le più idonee a fornire un quadro chiaro e ampio circa l’opportunità di inserire in Costituzione un riferimento espresso allo sport.

2.1. L’art. 9 Cost.: lo sport quale principio fondamentale

Il ddl. n. 2474 si propone di “arricchire il testo dell’articolo 9 della Costituzione, inserendovi un riferimento esplicito allo sport, come ambito di esperienza che la Repubblica è chiamata a promuovere”, alla luce dei “numerosi profili della vita delle persone” su cui lo sport è idoneo a produrre benefici⁷.

Il disegno di legge in esame mira ad intervenire sull’art. 9 Cost. mediante il solo inserimento, fra le parole “*cultura*” e “*ricerca*”, della parola “*sport*”.

Apparentemente, la proposta di riforma potrebbe sembrare eccentrica rispetto al contenuto dell’art. 9 Cost., il quale come è noto, è dedicato alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, oltre che alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico e, dallo scorso 22 febbraio⁸, anche dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali.

Per comprendere se tale obiezione di eccentricità sia o meno fondata, è necessario volgere lo sguardo all’obiettivo sotteso al progetto di riforma in esame.

Nella relazione introduttiva al disegno di legge, il legislatore si mostra consapevole di come l’inserimento dello sport fra i principi fondamentali dell’ordinamento sia una “scelta ambiziosa”, determinata però da “un respiro ideale profondo” per cui si intende operare un “riconoscimento dello sport quale fattore di integrazione – sociale, spirituale e culturale – della comunità politica”⁹.

⁶ Il ddl. n. 2480, comunicato alla Presidenza il 15 dicembre 2021, si compone di due articoli che dispongono: il primo *All’articolo 32 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La Repubblica tutela la salute mediante la promozione dell’educazione fisica e dell’attività sportiva»*; il secondo *All’articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La Repubblica riconosce e tutela l’insegnamento dello sport e dei valori sociali che esso comporta, rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l’effettiva partecipazione della persona alla cultura e alla vita sportiva del Paese»*.

⁷ Il virgolettato coincide con quanto contenuto nell’introduzione illustrativa al disegno di legge in esame.

⁸ La riforma dell’art. 9 Cost., finalizzata all’inserimento in Costituzione di un riferimento esplicito alla tutela dell’ambiente, è stata introdotta dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 44 del 2022 in data 22 febbraio 2022.

⁹ Il virgolettato coincide con quanto contenuto nell’introduzione illustrativa al disegno di legge in esame.

Oltre al “respiro ideale profondo”¹⁰ che anima la proposta in esame, c’è del resto da sottolineare come la cultura, valore già tutelato dall’art. 9 Cost., sia da sempre oggetto di un profondo legame con lo sport, inteso quale “esperienza non solo corporea o fisica, ma anche culturale”¹¹, finalizzata al pieno sviluppo della persona umana, cosa che potrebbe deporre per un giudizio di appropriatezza quanto alla scelta della collocazione sistematica del riferimento espresso al diritto allo sport nell’ambito applicativo dell’art. 9 Cost.

La scelta di includere lo sport fra i principi fondamentali dell’ordinamento, definiti dalla Corte costituzionale come “supremi”, seppur sia certamente una scelta di campo importante e non scontata, potrebbe essere guardata con favore laddove si intenda conferire a esso una dimensione costituzionale completa e non, viceversa, limitatamente funzionale al godimento di altri diritti individuali, quali il diritto alla salute o all’istruzione.

Lo sport, come peraltro anche l’ambiente, si vedrebbe riconosciuto come autonomo nel disegno costituzionale e non mero corollario oppure succedaneo di altri diritti individuali. In questo senso, la proposta in esame si distanzia nettamente da tutti gli altri disegni di legge, che, pure nelle loro differenze, comunque propendono per una lettura più morbida del diritto allo sport non collocandolo nel novero dei principi fondamentali della Costituzione.

2.2. L’art. 32 Cost.: lo sport come strumento di rafforzamento della salute del singolo

Prima di addentrarsi nell’analisi dei singoli disegni di legge miranti alla modifica dell’art. 32 Cost., è doveroso sottolineare come già in Assemblea Costituente si discusse circa la necessità di dare rilievo allo sport quale mezzo di tutela della salute dei singoli, in particolare dei più giovani.

Nell’ambito dei lavori preparatori dell’art. 31 della Costituzione, nella seduta pomeridiana del 19 aprile 1947, l’On. Giuliano Pajetta affermò l’opportunità di considerare lo sport quale strumento di promozione della salute dei giovani, sottolineando come dovesse rientrare fra i doveri della Repubblica garantire l’accesso alla pratica sportiva alle nuove generazioni¹².

Mediante tale definizione dell’attività sportiva, l’Assemblea Costituente desiderava prendere le distanze dalla concezione fascista dello sport, ossia di strumento di espressione della forza del regime, per far propria una nozione di sport più democratica e finalizzata al pieno sviluppo dell’individuo.

¹⁰ *Ibidem.*

¹¹ *Ibidem.*

¹² Il 19 aprile 1947, nella seduta pomeridiana, l’On. Giuliano Pajetta, nell’ambito della discussione generale dell’Assemblea Costituente in merito al Titolo secondo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti etico-sociali», affermò con riferimento all’art. 31 Cost. che: «Un altro aspetto [...] è il problema dello sport inteso come garanzia di una gioventù sana che cresca forte nel nostro Paese. Non si tratta più di fare dello sport una preparazione per la guerra, o che la gente ragioni con i muscoli e con i piedi invece che con la testa; ma si tratta di prevenire le malattie che fanno strage nel nostro Paese».

Nonostante la posizione dell'On. Pajetta sia ormai risalente nel tempo, essa permane di spiccata attualità, come dimostra anche la stessa nozione di Sport contenuta nella Carta Europea dello sport, adottata dal Consiglio d'Europa a Rodi nel 1992, secondo la quale è da considerarsi attività sportiva ogni attività fisica avente quale obiettivo *in primis* "l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica della persona" e solo *in secundis* "lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizione a tutti i livelli", sulla quale si dirà oltre.

Il legame fra salute e sport, già chiaro ai Padri e alle Madri Costituenti, acquisisce nuova forza nei ddl. nn. 747, 2478 e 2480 che, come si è anticipato, si propongono tutti di intervenire sull'art. 32 Cost.

In particolare, il ddl. n. 747 intende modificare l'art. 32 Cost. mediante l'inserimento di un ulteriore comma in cui si dispone: "*La Repubblica tutela la salute anche mediante la promozione delle attività volte ad impegnare e sviluppare le capacità psicomotorie della persona e agevola l'accesso alla pratica sportiva*".

Con tale disposizione, il legislatore dichiara di voler guardare allo sport secondo una duplice prospettiva: da un lato, quale mezzo da promuovere per assicurare un pieno sviluppo delle capacità del singolo; dall'altro, quale attività cui incentivarne l'accesso.

Si noti che, seppur il dato testuale mostri una propensione del legislatore per l'affermazione di un diritto allo sport quale elemento funzionale alla realizzazione del diritto alla salute, se si guarda alla relazione introduttiva allo stesso, si nota come vi sia nelle intenzioni del legislatore un fine più alto e diverso, ossia "mettere al centro della Costituzione, come diritto soggettivo, lo sport in tutte le sue forme"¹³.

Il legislatore fa discendere l'esigenza di guardare allo sport come diritto soggettivo dalla constatazione per cui esso rappresenta prima un "importante strumento formativo d'integrazione sociale e di diffusione di valori universali positivi" e un "veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale" e solo poi "uno strumento di benessere psicofisico e di prevenzione"¹⁴.

Sembra, dunque, che vi sia una discrasia fra le reali intenzioni del legislatore e l'effettiva formulazione del disegno di legge, in quanto dalle prime emerge una volontà di valorizzare lo sport come strumento di inclusione, mentre nel secondo sembra prevalere l'elemento di promozione del benessere psico-fisico.

Del resto, volendo trovare una armonia fra la *ratio* e la formulazione della disposizione, c'è da sottolineare come l'affermazione per cui lo sport sia idoneo a promuovere il benessere psichico oltre che fisico delle persone ammette che lo stesso produca benefici sul versante sociale, considerando che è proprio in ambito collettivo che l'individuo sviluppa pienamente la sua personalità.

Proprio questo valore sociale è posto in luce dall'ulteriore progetto di riforma: il ddl. n. 2478.

Tale disegno di legge si propone di inserire nella disposizione dedicata alla tutela della salute un ulteriore comma, così strutturato "[I]a Repubblica promuove la pratica

¹³ Il virgolettato coincide con quanto contenuto nell'introduzione illustrativa al disegno di legge in esame.

¹⁴ *Ibidem*.

sportiva e ne riconosce la valenza sociale ed educativa, nonché gli effetti sul benessere psicofisico dell’individuo”.

Anche in questo caso, il legislatore mostra di voler intervenire su due profili distinti: da un lato la promozione dell’attività sportiva in quanto tale, dall’altro il riconoscimento della sua valenza sociale ed educativa nonché di “miglioramento della qualità della vita in generale”¹⁵, essendo lo sport idoneo a promuovere il benessere psicofisico degli individui.

Se non vi sono dubbi circa la coerenza sistematica del secondo profilo con l’art. 32 Cost., più complesso è ricondurre il riconoscimento del valore sociale ed educativo dello sport nell’alveo della tutela della salute.

Con ciò non si intende negare che il benessere dell’individuo passi anche dalla sua interazione con l’ambiente circostante e con la collettività, semmai si intende riflettere sull’opportunità di inserire tale specificazione nel testo dell’art. 32 Cost.

Sulla valenza educativa dello sport, si concentra anche il ddl. n. 2480 il quale, oltre che sull’art. 33 Cost. di cui si dirà oltre, mira ad intervenire sull’art. 32 Cost., aggiungendo in fine il seguente comma: “*La Repubblica tutela la salute mediante la promozione dell’educazione fisica e dell’attività sportiva*”.

Nella sua sinteticità, il disegno di legge in esame si limita a specificare la valenza dello sport quale strumento di tutela della salute, nulla aggiungendo circa la sua attitudine a farsi promotore di ulteriori valori sociali, per i quali si rimanda alla modifica dell’art. 33 Cost.

Essendo la proposta di modifica così limitata, è lecito domandarsi se la specificazione per cui “*La Repubblica tutela la salute mediante la promozione dell’educazione fisica e dell’attività sportiva*”, non sia superflua.

Del resto, la considerazione per cui una introduzione del diritto allo sport quale strumento di tutela del diritto alla salute possa non essere necessario, è una osservazione facilmente estendibile anche agli ulteriori progetti di riforma analizzati.

È infatti necessario chiedersi se il comma 1 dell’art. 32 Cost., nel momento in cui si propone di tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, non impegni già la Repubblica a promuovere tutte le diverse attività necessarie e funzionali al pieno sviluppo del benessere psicofisico dell’individuo, fra cui è da ricomprendersi lo sport.

In ogni caso, l’introduzione di uno specifico riferimento all’attività sportiva nell’art. 32 della Costituzione potrebbe guardarsi con favore se pensiamo che l’esplicitazione scritta, al livello costituzionale, comporta l’obbligo, per tutti gli attori di un ordinamento, di tutelare e realizzare quel bene, prima ritenuto solo implicitamente contenuto nel testo stesso.

2.3. L’art. 33 Cost.: lo sport come strumento formativo e di crescita individuale

¹⁵ *Ibidem.*

Il disegno di legge costituzionale n. 2262 si propone di assicurare copertura costituzionale al diritto allo sport intervenendo sul solo testo dell’art. 33 Cost., allo scopo – dichiarato – di voler rimediare a una lacuna del testo costituzionale riposizionandolo in linea con il diritto dell’Unione Europea e, in particolare, con le disposizioni di cui al Trattato sul funzionamento dell’Unione.

La proposta prevede l’inserimento di un comma in chiusura dell’art. 33 Cost., stabilendo come di seguito: *“La Repubblica promuove e valorizza lo sport in tutte le sue manifestazioni, tenendo conto delle varie discipline, delle strutture in cui si articola, in particolare di quelle fondate sul volontariato, e della sua funzione civile, sociale, educativa e di tutela della salute”*.

La norma offre una interpretazione ampia della nozione di sport, valorizzandone la natura di “essenziale strumento formativo e di crescita individuale”¹⁶.

Il riferimento alla “tutela della salute” è ciò che ha probabilmente non reso necessario, ad avviso dei proponenti, un intervento aggiuntivo sull’art. 32 Cost., e, pur tuttavia, quest’ultima norma costituzionale rimane in ogni caso la più corretta laddove si voglia tutelare lo sport quale strumento complementare ed integrativo di salvaguardia della salute individuale e collettiva.

La proposta di legge n. 2262 non è, peraltro, la sola ad ancorare la protezione del diritto allo sport all’art. 33 Cost.

Analogamente, il ddl. n. 2480 similmente prevede di inserire un riferimento espresso al diritto allo sport nel testo del vigente art. 33 Cost., affiancando detto intervento riformatore alla contestuale modifica dell’art. 32 Cost. (su cui si veda, *supra*).

In particolare, il ddl. n. 2480 prevede la seguente proposta di modifica dell’art. 33 Cost., al quale andrebbe aggiunto il seguente comma: *“La Repubblica riconosce e tutela l’insegnamento dello sport e dei valori sociali che esso comporta, rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l’effettiva partecipazione della persona alla cultura e alla vita sportiva del Paese”*.

A differenza della proposta di cui al ddl. n. 2262, la riforma da ultimo citata circoscrive le esigenze di tutela del diritto allo sport alla dimensione educativo-formativa, viceversa non enfatizzando il collegamento con la funzione “civile” e “sociale”, viceversa, espressamente evocate dal ddl. n. 2262.

Siffatta attenzione esclusiva al diritto a fornire e a ricevere una educazione fisica/sportiva, cioè all’“insegnamento dello sport”, appare forse travalicare i confini dell’art. 33 Cost., risultandone forse più appropriata la collocazione o, perlomeno, l’accostamento al diritto all’istruzione di cui all’art. 34 Cost.

Quanto al riferimento alla rimozione degli ostacoli che si frappongono alla partecipazione effettiva del singolo “alla vita sportiva”, oltre a riprodurre quasi testualmente la lettera di cui al comma 2 dell’art. 3 Cost., potrebbe sollevare qualche obiezione, dimostrandosi forse superflua o comunque implicita in altre norme costituzionali.

¹⁶ Il virgolettato coincide con quanto contenuto nell’introduzione illustrativa al disegno di legge in esame.

Complessivamente considerate, le due proposte paiono forse non del tutto prive di qualche criticità: il primo, ddl. n. 2262, sembra dire "troppo", includendo anche il riferimento al diritto alla salute, il secondo, ddl. n. 2480, viceversa, appare troppo circoscritto individuando, peraltro, una sede forse eccentrica laddove si decida di tutelare solo la dimensione formativa dello sport e non quest'ultimo in tutte le sue forme.

3. Lo sport nell'evoluzione giurisprudenziale costituzionale e nazionale: cenni

A livello giurisprudenziale, si rileva una generale reticenza dei giudici nazionali a riconoscere lo sport quale diritto autonomo.

In questo senso, si muove la giurisprudenza della Corte costituzionale, che risulta in materia prevalentemente scarna.

Una importante affermazione che valorizza lo sport nella prospettiva costituzionale può, però, essere rinvenuta in una sentenza risalente.

Nella decisione n. 57 del 1976, la Corte costituzionale ha, infatti, sottolineato che "è noto che lo sport è un'attività umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la *protezione* e l'*incoraggiamento* da parte dello Stato [*corsivo nostro*]"¹⁷.

Sebbene non si sia espressa sulla identificazione di una o più norme costituzionali alle quali ricondurre la tutela dello sport, quale attività umana meritevole di protezione, la Corte costituzionale ha però enfatizzato la necessità che esso riceva protezione da parte dell'ordinamento giuridico nazionale, chiamato non solo a disporne la salvaguardia, nel senso di favorirne la fruibilità da parte della collettività, ma anche a incentivarne lo svolgimento, quasi a disvelare l'impegno dello Stato nella fase di promozione dell'attività sportiva, che andrebbe, appunto, dice la Corte, *incoraggiata*.

Oltre tale sentenza, le successive occasioni in cui la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi su tematiche afferenti allo sport e alla attività sportiva, il Giudice costituzionale si è occupato di profili specifici, relativi alla distinzione tra attività sportiva agonistica e non agonistica¹⁸, all'inquadramento lavorativo dello sportivo professionista¹⁹, alla competenza del giudice sportivo²⁰, oltre che delle problematiche relative al riparto di competenze tra Stato e Regioni in relazione alla nozione di "ordinamento sportivo"²¹, di cui all'art. 117, comma 3, Cost., non avendo però occasione, o forse anche evitando di riconoscere un vero e proprio "diritto allo sport".

Un simile approccio, restio a enucleare un diritto allo sport, si riscontra anche nelle pronunce dei giudici comuni.

¹⁷ Punto 2, *Cons. in Dir.*

¹⁸ Cfr. Corte cost. sent. n. 517 del 1997.

¹⁹ Cfr. Corte cost. sent. n. 230 del 2011.

²⁰ Cfr. Corte cost. sentt. n. 49 del 2011 e n. 160 del 2019.

²¹ Tra queste, si vedano Corte cost. n. 241 del 2003, n. 424 del 2004; n. 205 del 2005. In tema, si veda C. PADULA, *La competenza legislativa regionale in materia di "ordinamento sportivo": una novità apparente*, in *Le Regioni*, 2006, 363 ss.

Significativa, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, è tuttavia la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 35481 dell'8 giugno 2021, con cui il Giudice si pronuncia sull'idoneità del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, il c.d. daspo, a limitare l'attività dello sportivo professionista. In tale occasione, la Corte di Cassazione afferma come il daspo non possa "limitare l'attività dello sportivo professionale dalla quale ricava una retribuzione e con la quale estrinseca la sua personalità, mentre può vietare l'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, anche quale partecipante alle attività sportive, a chi non esercita professionalmente le stesse", sottolineando come "una diversa interpretazione della norma, che limitasse lo svolgimento di attività sportiva per professionisti retribuiti, sarebbe palesemente incostituzionale".

Nonostante l'affermazione per cui l'attività dello sportivo è occasione in cui egli estrinseca la sua personalità, la Corte di Cassazione non intende riconoscere l'esistenza di un diritto autonomo allo sport, come confermato dal fatto che il provvedimento di daspo può invece vietare al giocatore dilettante l'accesso alle manifestazioni sportive come spettatore e come partecipante. Con la pronuncia in esame, la Cassazione intende semmai tutelare lo sport quale elemento funzionale alla realizzazione di altro diritto, ossia il diritto al lavoro.

In definitiva, oltre le suggestioni ricavabili dalla pronuncia n. 57 del 1976 della Corte costituzionale che nitidamente sottolinea la rilevanza dello sport almeno quale "attività umana" da proteggere e incoraggiare, la giurisprudenza nazionale sembrerebbe non offrire indicazioni significative nel senso della lettura del sistema ordinamentale vigente come espressivo di un diritto allo sport autonomamente inteso.

4. Lo sport nelle Costituzioni: l'esperienza comparata

Ulteriori spunti di riflessione emergono dall'analisi di alcune esperienze costituzionali in prospettiva comparata, europee ed extra-europee, che riflettono la eterogeneità delle sfaccettature che assume la nozione di sport in rapporto alla tutela dei principi costituzionali.

Anche la dimensione comparata, quindi, offre esempi di Carte costituzionali che hanno optato per l'istituzione di un legame diretto ed immediato tra la nozione di sport e il diritto alla salute, rendendo il primo strumentale al secondo, e Costituzioni che, viceversa, hanno preferito abbracciare una impostazione tesa a valorizzare la rilevanza autonoma del diritto allo sport prescindendo dalla sua connessione, pure ineliminabile, con il diritto alla salute psico-fisica dell'individuo.

Oltre questa bipartizione che riflette, peraltro, la stessa impostazione dicotomica di alcuni tra i disegni di legge oggi qui in esame, si inseriscono anche alcuni esempi in cui la scelta dello Stato si è sviluppata nella direzione della creazione di un collegamento tra le due sfaccettature del diritto allo sport, riconoscendo ad entrambe espressa copertura costituzionale.

Nel novero delle Carte costituzionali che hanno espressamente optato per la prima impostazione, cioè quella che legge il diritto allo sport quale corollario del diritto alla salute, si segnalano le Costituzioni della Spagna, della Bulgaria e della Turchia.

La Costituzione spagnola, a norma del suo art. 43, tutela lo sport quale strumento funzionale alla realizzazione del diritto alla salute, stabilendo che: "si riconosce il diritto alla salvaguardia della salute [...]. I pubblici poteri svilupperanno l'educazione sanitaria, l'educazione fisica e lo sport".

La Costituzione della Bulgaria, a norma dell'art. 53, comma 3, sancisce ancora più esplicitamente l'esistenza di un binomio stretto fra salute e sport, laddove prevede che: "lo Stato tutela la salute di tutti i cittadini e promuove lo sviluppo dello sport e del turismo".

Un riferimento alla dimensione del diritto allo sport meramente espressiva del suo rapporto con il diritto alla salute si coglie anche nella Costituzione della Turchia, il cui art. 59 stabilisce che: "è dovere dello Stato assumere tutte le misure necessarie per lo sviluppo della salute fisica e morale dei cittadini di tutte le età ed incoraggiare la pratica degli sport tra la popolazione".

Interessante ed espressiva della terza linea di tendenza sopra descritta è l'esperienza del Portogallo.

La Costituzione portoghese salvaguarda, infatti, lo sport sia come elemento funzionale alla protezione del diritto alla salute e della giovinezza sia come diritto autonomo spettante a tutte/i.

In particolare, la Costituzione portoghese del 1976 contiene un riferimento allo sport in tre articoli distinti: l'art. 64 (diritto alla salute), a norma del quale "il diritto alla tutela della salute sarà garantito [...] mediante la promozione della cultura fisica e sportiva"; l'art. 70 (tutela della gioventù), secondo cui "i giovani godono di protezione speciale per garantire l'effettività dei loro diritti economici, sociali e culturali, ovvero: [...] d) l'educazione fisica e lo sport"; l'art. 79, (diritto allo sport), ove si stabilisce che: "Tutti hanno diritto alla cultura fisica ed allo sport. Spetta allo Stato, in collaborazione con le scuole e con le associazioni e le organizzazioni sportive, promuovere, incoraggiare, orientare e supportare la pratica e la diffusione della cultura fisica e dello sport, nonché prevenire la violenza nello sport".

L'esperienza portoghese appare sicuramente significativa di una impostazione che riconosce esplicita copertura costituzionale allo sport in tutti i suoi corollari e legami con i molteplici aspetti della personalità individuale, ma anche quale bene autonomo meritevole di protezione, quindi quale valore a sé stante.

Sempre in Europa, altre Costituzioni hanno scelto di valorizzare la dimensione eminentemente educativo-formativa del diritto allo sport.

La Grecia rappresenta un primo esempio interessante di questo approccio. La Costituzione greca istituisce, infatti, un collegamento molto stretto tra tutela dello sport e funzione educativa e formativa. In particolare, nell'art. 16 si legge che: "l'educazione costituisce una funzione fondamentale dello Stato. Essa ha per scopo la formazione morale, intellettuale, professionale e fisica dei Greci". Ancora, sempre nell'art. 16, si legge: "gli sport sono sottoposti alla protezione e all'alta vigilanza dello Stato. Lo Stato

concede sovvenzioni e controlla tutti i tipi di associazioni sportive, come specificato dalla legge. La legge disciplina anche l'uso delle sovvenzioni in conformità con lo scopo delle associazioni che le ricevono”.

Nello stesso senso, si colloca anche la Costituzione della Svizzera, il cui art. 68 pone l'accento specificatamente sulla promozione dello sport, ma anche della “educazione sportiva”.

Di particolare interesse è infine l'esperienza della Germania. Se da un lato la *Grundgesetz* non contiene alcun riferimento allo sport, le Costituzioni dei singoli *Länder*, con l'eccezione del Land Freie und Hansestadt Hamburg, menzionano espressamente lo sport, indentificandolo come un obiettivo statale da promuovere (*Staatsziel*).

Sul punto, sono di esempio le Costituzioni dei *Länder* di Brandeburgo, che definisce lo sport come “una parte della vita degna di essere sostenuta”²², o ancora la Costituzione di Freie Hansestadt Bremen per la quale lo sport deve essere coltivato e promosso dallo Stato²³.

Sempre con riguardo all'esperienza tedesca, merita di essere richiamata anche la Costituzione di Saarland in cui, all'art. 34a, è sancita la tutela della sport in virtù del suo “significato sanitario e sociale”, la Costituzione di Schleswig-Holstein, in cui la promozione dello sport è ricompresa nel più ampio ambito di promozione della cultura e, in ultimo, la Costituzione di Sassonia, al cui art. 11 è sancito un diritto di accesso allo sport²⁴.

Oltre la prospettiva europea e guardando al panorama extra-europeo, accanto alla Costituzione della Russia, che contiene un riferimento esplicito al diritto allo sport²⁵, possono segnalarsi alcune esperienze interessanti, tra qui quella della Costituzione del Marocco del 2011, il cui art. 26 stabilisce che: “*the public powers lend, by appropriate measures, their support to the development of cultural and artistic creation, and of scientific and technical research, as well as to the promotion of sports*”. Una ipotesi di ancoraggio costituzionale del diritto allo sport che ripete l'impostazione delle proposte qui in esame che lo vorrebbero ricondurre al testo dell'art. 33 Cost., se non anche all'art. 9 Cost.

Ancora, la Costituzione di Cuba del 2019 dispone, a norma del suo art. 32, che: “*It orients, fosters, and promotes physical culture, recreation, and Sports in all of their forms as a means of education and a means to contribute to the holistic development of citizens*”. Anche in questo caso, pertanto, una scelta chiara nel senso di slegare la tutela dello sport dal diritto individuale alla salute per farne un diritto costituzionale autonomo meritevole della più ampia salvaguardia.

²² Cfr. Art. 35 della Costituzione di Brandeburgo. Nei medesimi termini si esprime l'art. 32 della Costituzione di Berlino.

²³ Lo sport è inteso come obiettivo da promuovere anche dalle Costituzioni dei *Länder* di Hessen, Mecklenburg-Western Pomerania, Bassa Sassonia, Nord Reno-Westfalia, Renania-Palatinato, Sassonia-Anhalt, Turingia.

²⁴ Cfr. art. 11, comma 2, della Costituzione della Sassonia “*La partecipazione alla cultura nella sua diversità e allo sport deve essere resa possibile a tutto il popolo*”.

²⁵ Cfr. artt. 41 e 72 della Costituzione della Russia.

In definitiva, l'esperienza comparata è espressiva di una tendenza non uniforme quanto alle modalità con cui riconoscere copertura costituzionale al diritto allo sport, dimostrandosi incline ad abbracciare tutte le prospettive che i disegni di legge qui in esame dimostrano di voler accogliere: sport come strumento di tutela della salute; sport come mezzo di educazione/formazione; sport come valore assoluto ed autonomo oppure questa molteplicità di dimensioni o sfaccettature insieme (di nuovo il riferimento è all'esperienza del Portogallo).

Senza dubbio, però, oltre alla esperienza significativa del Portogallo che non si accosta a nessuna delle proposte qui all'esame, la prospettiva europea complessivamente considerata appare meno incline ad un riconoscimento autonomo del diritto allo sport, che riceve, come visto, protezione per lo più quale strumento funzionale alla salvaguardia del diritto alla salute oppure alla istruzione, evocando una concezione prevalentemente antropocentrica dello stesso diritto.

5. L'Unione Europea: dalla proposta di Costituzione del 2004 al Trattato di Lisbona

Per quanto attiene al diritto dell'Unione Europea, lo sport aveva conosciuto una prima significativa affermazione nel testo originario della proposta di Costituzione europea del 2004, che dedicava una intera previsione allo sport.

Si trattava dell'allora art. III-282, rubricato "Istruzione, gioventù, sport e formazione professionale", a norma del quale si stabiliva che gli Stati membri si sarebbero dovuti impegnare "a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi" e, inoltre, che l'Unione e gli Stati membri avrebbero dovuto impegnarsi allo scopo di favorire "la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa".

È però solo con il Trattato di Lisbona che la tutela dello sport trova espresso riconoscimento nell'ambito di fonti UE di diritto primario.

Ci si riferisce, in particolare, a due norme, l'art. 6, par. 1, lett. e) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che include nel novero dei settori entro cui si svolge l'azione dell'Unione anche lo sport, ma, più fondamentalmente, l'art. 165 del TFUE, inserito nel Titolo XII, "Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport", che riprende, senza alcuna modifica sostanziale, il testo dell'art. III-282 (sezione 5) del Trattato costituzionale.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, viceversa, non tutela espressamente il diritto allo sport, ma ad esso è invece interamente dedicato l'Allegato IV, rubricato "Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa" di cui tener conto nell'attuazione delle politiche comuni.

Nella prospettiva che qui interessa, merita di essere segnalata la definizione di sport offerta dall'allegato che lo qualifica alla stregua di "un'attività umana che si fonda su valori sociali, educativi e culturali essenziali", aggiungendo altresì che esso costituisce "un fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole".

Altrettanto significativo è il passaggio successivo, in cui l'allegato si occupa del tema dell'accessibilità dello sport che deve essere garantita a tutti e tutte in condizioni di eguaglianza, "nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno e nella diversità delle pratiche agonistiche o amatoriali, organizzate o individuali".

L'aspetto più significativo dell'approccio euro-unitario allo sport quale diritto umano promana certamente dal collegamento istituito tra la promozione dell'attività sportiva e la sua capacità di operare quale strumento di inclusione e di integrazione nel rispetto delle differenze.

Questa accezione dello sport quale mezzo di inclusione sociale traspare in modo solo sfumato dalle proposte in esame che, almeno testualmente, sembrano "lasciare indietro" questo aspetto, aspetto però evocato in alcune delle relazioni illustrative.

6. La posizione del diritto internazionale

Anche la dimensione internazionale conosce, da decenni, importanti esempi di documenti di *soft-law*, per primi, a cui seguono alcuni esempi di trattati e convenzioni che riconoscono il diritto allo sport quale diritto umano.

La presa di posizione più esplicita nella direzione della qualifica dello sport quale diritto umano è stata adottata dall'UNESCO fin dal 1987. In occasione dell'adozione della Carta Internazionale per l'Educazione Fisica e lo Sport, l'UNESCO ha introdotto, a norma dell'art. 1, il principio secondo cui la pratica dello sport è un diritto dell'uomo e ogni individuo deve avere la possibilità di praticarlo secondo le proprie esigenze, indicandolo quale "diritto fondamentale per tutti".

Nell'ambito delle Nazioni Unite, sebbene manchi un riconoscimento espresso al diritto allo sport, meritano però di essere segnalati almeno due aspetti.

In primo luogo, le Nazioni Unite, in due trattati – quello sui diritti del bambino e quello sui diritti delle persone con disabilità – hanno optato per una tutela dell'attività sportiva e, quindi, non dello sport complessivamente e autonomamente inteso, quale strumento di formazione per i bambini e di sviluppo e sostegno per le persone con disabilità. I due trattati abbracciano, cioè, una dimensione eminentemente strumentale al benessere individuale della persona, declinandolo in rapporto alle specifiche esigenze dei bambini e delle persone con disabilità.

Più in particolare, l'art. 31 della Convenzione sui diritti del fanciullo dispone che: "gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica [corsivo nostro]".

Maggiormente articolata l'impostazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità che traspare dall'art. 30, il cui comma 5, stabilisce anzitutto che gli Stati contraenti debbano assicurare alle persone con disabilità l'accesso in condizioni di eguaglianza “*alle attività ricreative, del tempo libero e sportive*”. Ancora più dettagliate sono le obbligazioni poste a questo scopo in capo agli Stati contraenti, tra cui possono richiamarsi: la promozione “*delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli*”; la possibilità “*di organizzare e sviluppare attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e di parteciparvi*”; la tutela dell'accesso ai “*luoghi sportivi, ricreativi e turistici*”; da ultimo, l'adozione di misure strumentali ad “*assicurare che i fanciulli con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri fanciulli, ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, anche nell'ambito del sistema scolastico*”.

In una prospettiva che si proponga di valorizzare la dignità autonoma dello sport quale valore meritevole di protezione, ancora più significativa è la Risoluzione n. 67/296 del 2014 delle Nazioni Unite che concepisce lo sport quale strumento di promozione della pace e con cui è stata, poi, istituita il 6 aprile la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo della pace.

Da ultimo, lo sport non è rimasto al di fuori dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, trovando esso spazio anche nel quadro dei *Sustainable Development Goals*, dove viene enfatizzata una sfaccettatura ancora ulteriore dello sport, cioè la sua funzione quale strumento di promozione trasversale dello sviluppo sostenibile. Non a caso, esso viene ricollegato a tutti i *Goals*, da quello che si occupa del contrasto della povertà (*Goal* n. 1), passando per la promozione dell'eguaglianza di genere (*Goal* n. 5), sino alla eliminazione delle diseguaglianze (*Goal* n. 10).

Sul versante europeo, invece, merita di essere segnalata la *European Sports Charter*, rivista nel 2018, con cui il Consiglio d'Europa ha inteso fornire alcune linee-guida allo scopo di richiedere a tutti gli Stati contraenti di assicurare ai propri cittadini e cittadine l'opportunità di praticare attività sportiva nel rispetto di alcuni principi fondamentali. Tra questi, la Carta insiste affinché lo sport sia: “*accessible to everybody available for children and young people in particular; healthy and safe, fair and tolerant, building on high ethical values; capable of fostering personal self-fulfilment at all levels; respectful of the environment; protective of human dignity; against any kind of exploitation of those engaged in sport*”.

Quanto ai trattati negoziati nell'ambito del Consiglio d'Europa, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non riconosce tutela espressa al diritto allo sport.

La giurisprudenza della sua Corte si è, però, in alcune occasioni pronunciata in relazione a casi che tangenzialmente investivano il diritto allo sport, ricomprendendo quest'ultimo entro l'ambito applicativo di alcuni principi convenzionali, tra cui, in particolare, gli artt. 8 e 9 della Convenzione.

Si segnala, tra tutti, il caso *Osmanoğlu and Kocabaş c. Svizzera*²⁶, in cui la Corte europea ha escluso la violazione dell'art. 9 CEDU di fronte al rifiuto di una coppia di genitori di acconsentire a che le figlie (non ancora raggiunta l'età della pubertà)

²⁶ Corte Edu, *Osmanoğlu and Kocabaş c. Svizzera*, 10 gennaio 2017, n. 29086/12.

prendessero parte a lezioni di nuoto in classi miste a titolo obbligatorio nell’ambito delle attività di formazione scolastica sportiva.

La Corte europea ha escluso la violazione del diritto di religione, enfatizzando che la partecipazione all’attività sportiva assolve a una funzione di essenziale rilievo per lo sviluppo personale e per la salute dei minori, sottolineandone allo stesso tempo anche la importante finalità di integrazione sociale.

7. Considerazioni conclusive

Come si è avuto modo di argomentare, l’introduzione di un riferimento testuale allo sport nella nostra Costituzione appare più che opportuno.

La scrittura di principi e di valori che sono già ritenuti tali nell’ordinamento, come è avvenuto di recente a proposito dell’“ambiente”, comporta una posizione diversa e rafforzata dello stesso valore, che deve essere garantito in tutto l’ordinamento attraverso le leggi, l’azione politica centrale e locale, le pronunce giudiziarie e il sindacato della Corte costituzionale.

Occorre inoltre sottolineare, a completamento delle riflessioni e forse in modo ancora più forte di quanto emerga dai testi di riforma, le potenzialità inclusive dello sport. Potenzialità da sottolineare, anche alla luce delle sollecitazioni che promanano dal diritto internazionale dei diritti umani e dal diritto dell’Unione Europea.

In chiusura, vorrei sottolineare un tema importante, proprio se pensiamo allo sport come fattore di inclusione e di promozione dell’eguaglianza.

È noto come l’attività sportiva sia purtroppo spesso occasione di discriminazione fra uomini e donne²⁷, soprattutto con riferimento ad ambiti specifici quali lo sport agonistico e professionale. Si tratta di argomenti che solo di recente sono emersi nella discussione pubblica, alla luce di una maggiore sensibilità al tema dell’eguaglianza di genere e anche di fatti di cronaca dove le stesse atlete hanno denunciato episodi discriminatori. Credo che anche sotto questo profilo, l’introduzione di un riferimento esplicito allo sport come valore e quindi come fattore di crescita e di inclusione sociale, possa contribuire a rafforzare la necessità che qualsiasi disciplina sportiva sia aperta anche alle donne, non le discrimini e consenta loro di svolgerla in condizioni di parità, anche laddove la scelgano come proprio lavoro professionale.

²⁷ In argomento si v. E. CANTERELLA – E. MIRAGLIA, in *Le protagoniste. L’emancipazione femminile attraverso lo sport*, Milano, 2021.